



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 133 DEL 20 FEB. 2017

OGGETTO: Adesione a convenzione CONSIP, per la fornitura di gasolio autotrazione ed.9 - lotto n°6, per la i gruppi elettrogeni del P.O. di Enna.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Proposta determina N. 137635 del 03 FEB 2017

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria

IL CAMBIO ECONOMIALE CENTRALE
Salvatore Messina

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Responsabile del procedimento
(Cav. Dr. Salvatore Messina)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. 1) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 3 feb 0 del 2017 C.E. / C.P. 501020108

Il Responsabile del procedimento

COORDINATORE AMMINISTRATIVO
Salvatore Messina

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
DIRETTORE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr.ssa O. Monasteri

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 10/02/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

L'anno duemiladiciasette il giorno Venerdì del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" – prot. n° U2017-0002172 D.G. del 24.01.2017.

VISTO il Dlgs n°502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n°5/2009;

VISTA la delibera n°1 del 22 settembre 2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTA la delibera n°223 31.03.2016, con la quale si è preso atto del D.A. n°212 del 12.02.2016, con la quale è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Enna;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Area Amministrativa di questa ASP, approvato con deliberazione n°829 del 24.10.2016, in cui stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'art.7, del Regolamento Aziendale, adottato con deliberazione n.1412 del 23.07.2013 ex D.A. n.01283 del 03.07.2013, che regola le acquisizioni in economia di beni e servizi;

VISTO l'atto di ricognizione protocollo n°U2017-0002172 D.G. del 24.01.2017, del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la nota protocollo 134519 del 24.01.2017, assegnata alla U.O.C. Provveditorato/Economato, con la quale il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, chiede la fornitura di lit. 3.000 di gasolio uso autotrazione per il serbatoio dei gruppi elettrogeni ubicati presso il P.O. "Umberto I°" di Enna;

CONSIDERATO che l'acquisto del prodotto richiesto non può essere procrastinato, in considerazione del fatto che la funzionalità dei gruppi elettrogeni, in caso di interruzione dell'energia elettrica, deve essere garantita onde assicurare la continuità dell'energia elettrica al P.O. e per le prove tecniche di routine per testare l'impianto;

CONSIDERATO che l'art. 26 della legge n°488/1999, rubricata come "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", ha disposto che il Ministero del Tesoro possa stipulare apposite convenzioni, anche avvalendosi di società di consulenza, con primarie società nazionali ed estere, con le quali quella prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita ed ai prezzi e condizioni pattuiti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato;

ACCERTATO che il comma 3, della medesima disposizione normativa, nel testo novellato con il D.L.vo 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni con Legge 30.07.2004, n°191, consente anche alle altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di aderire alle convenzioni stesse, imponendo la parametrizzazione del prezzo-qualità in caso di scostamento da esse;

RISCONTRATO che il Ministero del Tesoro, con proprio decreto del 24.2.2000, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n.58 del 10.3.2000, ha affidato alla Consip S.p.A. tali incombenze;

ACCLARATO che, così come evidenziato nelle premesse del contratto stipulato, il sistema introdotto dall'art.26 della legge n°488/1999 non modifica la disciplina vigente, in tema di

adozione della deliberazione di acquisto e di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ATTESO che lo stesso Ministero, al sito Web <http://www.acquistinretepa.it>, ha reso manifesto che la società concessionaria ha stipulato idonea convenzione con la Società **Q8 QUASER S.r.l.** per la fornitura di carburanti extrareti e gasolio da riscaldamento o uso riscaldamento, **ed. 9 - lotto n°6**, mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO che, con l'art.24 della legge n°289/2002, si è resa ulteriormente obbligatoria l'adesione ai contratti stipulati da detta agenzia;

VISTO l'art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012, convertito in Legge del 6 luglio 2012 n. 94 - recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

PER le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente riportate;

D E T E R M I N A

- 1) **ADERIRE** alla convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e la **Q8 QUASER S.r.l.**, per la fornitura di lt. 3.000 di gasolio autotrazione con accisa ordinaria, per il rifornimento del serbatoio dei gruppi elettrogeni del P.O. "Umberto I°" di Enna – **ed .9 – lotto n° 6**;
- 2) **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Provveditorato/Economato di emettere l'ordinativo, secondo il modello reso noto dalla concessionaria contraente;
- 3) **AUTORIZZARE** gli oneri di € 4.200,00 IVA compresa – esercizio 2017 - relativi al contratto che si andrà a stipulare, sul conto n° **501020109 "carburanti e lubrificanti ad uso trasporto"**
CRIL: 0201204AX040016 - € 4.200,00;
contratto informatico n. 2017- 94 - CIG: Z761D31F4D
- 4) **NOMINARE**, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico dell'ASP di Enna;
- 5) **DARE MANDATO** al competente Direttore del SEFP di liquidare tali somme – codice **CIG. Z761D31F4D** in uno all'emissione del relativo mandato di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto;
- 6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto del bene richiesto, onde assicurare la continuità dell'energia elettrica al P.O. e le prove tecniche di routine per testare l'impianto;

**IL DIRETTORE DELL' U.O.C.
PROVVEDITORATO- ECONOMATO**
Cav. Dott. Salvatore Messina

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93

s.m.i., dal 26 FEB. 2017 al 12 MAR. 2017

L'incaricato _____

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF
(Dr.ssa Libera F. Carta)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 20 FEB. 2017

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C. F. - P. IVA 01151150867
www.asp.enna.it

U.O.C. Servizio Tecnico
Protocollo n. 134519

Enna li, 24.01.2017
Viale Diaz 7/9

**Oggetto: Attività di Manutenzione Stabilimento Ospedaliero "Umberto I";
- Richiesta di acquisto carburante - .**

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

S e d e

Al fine di far fronte alle necessità dello Stabilimento Ospedaliero "Umberto I" e garantire la gestione e la sicurezza della struttura e dei relativi impianti, si chiede l'acquisto di litri 3.000,00 di gasolio per autotrazione, necessario al funzionamento dei gruppi elettrogeni in dotazione al Presidio, nei casi di emergenza elettrica e per le prove tecniche.

Il costo presunto della fornitura è di € 4.200,00 circa IVA compresa.

Si resta in attesa si porgono distinti saluti.

U. O. C. Servizio Tecnico
Il Funzionario S. O. Umberto I
Dr. Paolo Cannarozzo

U. O. C. Servizio Tecnico
Il Direttore
Avv. Giuseppe Capizzi

Stampa: SERVIZIO TECNICO - U.O.C. PROVVEDITORATO - ENNA
Firma:
FANTALIA RDO
25-1-17
4



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Roberto Messina

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z761D31F4D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.500,00
Oggetto	Adesione convenzione consip per la fornitura di carburante autotrazione per gruppi elettrogeni del P.O. di Enna
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	63028089B1
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 - MODULO ALLEGATO (ALLEGATO 1) ALL' ORDINATIVO DI FORNITURA

Opzione Pagamento anticipato	
Opzione Pagamento con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	

Codice Univoco Ufficio (CUU)

n.b. Il campo "Codice Univoco Ufficio" dovrà essere compilato a cura delle Amministrazioni di cui all'art. 6 c. 2, 3 e 4 del DM n. 55 del 3 aprile 2013 nonché dalle Amministrazioni facoltizzate che vorranno ricevere la fatturazione in forma elettronica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 57, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Dati relativi all'Unità Utilizzatrice / Quantità ordinata per tipologia di prodotto					
Denominazione	Via	CAP	Località	Provincia	
Tipologia Carburante per autotrazione	Litri Ordinati	Giorno di consegna	Orario di consegna	Codice Serbatoio / Deposito	

Note

Dati relativi all'Unità Utilizzatrice / Quantità ordinata per tipologia di prodotto					
Denominazione	Via	CAP	Località	Provincia	
Tipologia Carburante per autotrazione	Litri Ordinati	Giorno di consegna	Orario di consegna	Codice Serbatoio / Deposito	

Note

n.b. Nel caso in cui l'Amministrazione scelga il prodotto BENZINA SUPER SENZA PIOMBO ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE / GASOLIO AUTOTRAZIONE ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE / GASOLIO "ARTICO" AUTOTRAZIONE ACCISA AGEVOLATA FORZE ARMATE, l'Unità Utilizzatrice (l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione per il quale viene emesso l'ordinativo di fornitura), all'atto dell'erogazione del prodotto, dovrà consegnare in originale al Fornitore la dichiarazione di cui all'Allegato 3.



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

**LOTTO 2 CIG 6302752B7A - LOTTO 3 CIG 63027688AF - LOTTO 5 CIG 63027918A9 -
LOTTO 6 CIG 63028089B1 - LOTTO 10 CIG 6302857223 - LOTTO 13 CIG 630290059E**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2016 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

Q8 Quaser S.r.l., sede legale in Roma, Viale Oceano Indiano 13, capitale sociale Euro 18.500.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00295420632, P. IVA 06543251000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Oceano Indiano 13, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Mauro Strassera, nominato con atto del 18/07/2013 (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinalivi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei



in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: le cauzioni definitive rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n. 8312/8200/652570/358066/828-2016 per un importo di Euro 1.021.976,75= (unmilioneventunomilanovecentosettantasei/75) per il Lotto 2, n. 8312/8200/652573/358069/829-2016 per un importo di Euro 1.087.647,13= (unmilioneottantasettemilaseicentoquarantasette/13) per il Lotto 3, n. 8312/8200/652574/358070/830-2016 per un importo di Euro 1.402.709,10= (unmilionequattrocentoduemilasettecentonove/10) per il Lotto 5, n. 8312/8200/652575/358071/831-2016 per un importo di Euro 1.064.326,28= (unmilionesessantaquattromilatrecentoventisei/28) per il Lotto 6, n. 8312/8200/652577/358077/832-2016 per un importo di Euro 801.592,00= (ottocentounomilacinquecentonovantadue/00) per il Lotto 10 e n. 8312/8200/652578/358078/833-2016 per un importo di Euro 924.001,00= (novecentoventiquattromilauno/00) per il Lotto 13 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali; le cauzioni rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed aventi n. 8312/8200/653080/358859/978-2016 per un importo pari ad Euro 34.950,00= (trentaquattromilanovecentocinquanta/00) per il Lotto 2, n. 8312/8200/653082/358861/979-2016 per un importo pari ad Euro 34.350,00= (trentaquattromilatrecentocinquanta/00) per il Lotto 3, n. 8312/8200/653083/358863/980-2016 per un importo pari ad Euro 34.700,00= (trentaquattromilasettecento/00) per il Lotto 5, n. 8312/8200/653087/358867/981-2016 per un importo pari ad Euro 33.850,00= (trentatremilaottocentocinquanta/00) per il Lotto 6, n. 8312/8200/653088/358869/982-2016 per un importo pari ad Euro 33.650,00= (trentatremilaseicentocinquanta/00) per il Lotto 10 e n. 8312/8200/653090/358872/983-2016 per un importo pari ad Euro 34.100,00= (trentaquattromilacento/00) per il Lotto 13 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 00000032119 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.



erogato e dell'area geografica rifornita, raggiungibile tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci), come di seguito specificato:

Lotto	Prodotto	Regioni
2	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto
3	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione; Gasolio autotrazione "Artico"	Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche
5	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione	Campania, Puglia, Basilicata
6	Benzina Super Senza Piombo; Gasolio autotrazione	Calabria, Sicilia
10	Gasolio da Riscaldamento; Gasolio da Riscaldamento "Artico"	Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche
13	Gasolio da Riscaldamento	Calabria, Sicilia

- h) **Quantitativo Massimo della Convenzione:** il quantitativo massimo della fornitura entro il cui limite le Amministrazioni Contraenti si approvvigionano indifferentemente delle tipologie di Prodotto previste e segnatamente: per il Lotto 2 pari a litri 33.000.000 (trentatremilioni); per il Lotto 3 pari a litri 35.000.000 (trentacinquemilioni); per il Lotto 5 pari a litri 45.000.000 (quarantacinquemilioni); per il Lotto 6 pari a litri 34.000.000 (trentaquattromilioni); per il Lotto 10 pari a litri 32.000.000 (trentaduemilioni); per il Lotto 13 pari a litri 36.000.000 (trentaseimilioni);
- i) **Data di Consegna:** il termine massimo, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto dall'Unità Ordinante, corrispondente al 6° (sesto) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
- j) **Luogo di Consegna:** il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell'Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto;
- k) **Unità Utilizzatrice:** la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Unità Ordinante emette l'Ordinativo di Fornitura, presso la quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del Lotto;
- l) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali,



nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'*Allegato D* alla presente Convenzione.

5. Nel periodo intercorrente tra il 15 Novembre e il 15 Marzo, il Fornitore, nei limiti del rispettivo Quantitativo Massimo Complessivo, è obbligato a rendere disponibile, alle Amministrazioni Contraenti, la tipologia di Prodotto:
 - Gasolio Autotrazione "Artico" per i Lotti 2 e 3;
 - Gasolio da Riscaldamento "Artico" per il Lotto 10.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo Complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l'aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito *Plafond*) pari al 10% del Quantitativo Massimo [3.300.000 litri per il Lotto 2, 3.500.000 litri per il Lotto 3, 4.500.000 litri per il Lotto 5, 3.400.000 litri per il Lotto 6, 3.200.000 litri per il Lotto 10, 3.600.000 litri per il Lotto 13].
8. Il Fornitore, successivamente all'attivazione dei *due quinti* e del *Plafond* di cui di cui ai precedenti commi 6 e 7, qualora un Lotto sia in prossimità dell'esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito "Lotto/i Beneficiario/i") attingendo dal *Plafond* dei restanti Lotti allo stesso aggiudicati (di seguito "Lotto/i Cedente/i"). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal *Lotto Cedente* che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto.
9. La richiesta di attivazione del *Plafond* di cui ai precedenti commi 7 e 8 dovrà essere comunicata con raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 08/04/2016; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, fino al raggiungimento dello stesso.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo previsto, anche eventualmente incrementato.



compresi quelli riferiti: *a)* alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità indicate negli Ordinativi di Fornitura; *b)* al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi delle Unità Utilizzatrici; *c)* alle spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine perentorio della Data di Consegna di cui al precedente articolo 2, comma 1 lettera i). In ogni caso il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna.
4. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici.
5. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall'Amministrazione Contraente e, per questa, dalle rispettive Unità Utilizzatrici in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna.
6. Tale verbale di consegna dovrà contenere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
 - densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
 - peso e/o volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
 - volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);
 - Data di Consegna.
7. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna, fatti salvi gli aspetti relativi alle verifiche qualitative e di rispondenza alle specifiche tecniche del Prodotto come specificato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.
8. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di qualità di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto paragrafo del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice. Tale attività dovrà svolgersi non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15°C, rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale di cui all'art. 11, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il



ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà attivare e rendere operativo un apposito "Call Center" con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione ed assistenza tecnica; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il "Call Center" sarà competente, attraverso il numero telefonico e/o il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail dedicati, a:

- a) comunicare informazioni sulla Convenzione,
- b) comunicare informazioni sulle modalità di ordine e di consegna,
- c) ricevere e smistare gli Ordinativi di Fornitura,
- d) comunicare informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
- e) comunicare informazioni sullo stato delle consegne.

Il predetto "Call Center" sarà attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro la medesima data di attivazione della Convenzione, il numero telefonico, il numero di fax e un indirizzo e-mail dedicati al servizio di "Call Center".

2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente e per le diverse Unità Utilizzatrici completi di:
 - dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
 - denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
 - quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
 - eventuale accisa agevolata;
- la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- la Data di Consegna;
- i quantitativi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo



Lotto 3	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB _i (EURO/klitro)
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	23,40
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	21,40
<i>i</i> = 5, oltre 30.000 litri	19,40

Lotto 5	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB _i (EURO/klitro)
<i>i</i> = 1, da 1.000 a 5.000 litri	28,00
<i>i</i> = 2, da 5.001 a 10.000 litri	26,00
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	19,00
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	18,90
<i>i</i> = 5, oltre 30.000 litri	18,00

Lotto 6	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VB _i (EURO/klitro)
<i>i</i> = 1, da 1.000 a 5.000 litri	37,80
<i>i</i> = 2, da 5.001 a 10.000 litri	27,80
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	26,80
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	24,80
<i>i</i> = 5, oltre 30.000 litri	21,80

- **PD** = quotazione settimanale "max" espressa in EURO/klitro e differenziata per area geografica ("Nord" per il Lotto 2; "Centro" per Lotto 3; "Sud e Isole" per il Lotto 5 e per il Lotto 6) del prodotto petrolifero "Gasolio auto" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";
- **VD_i** = variazione offerta, espressa in EURO/klitro, per la *i*-esima fascia di volume del Prodotto Gasolio Autotrazione pari a:

Lotto 2	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD _i (EURO/klitro)
<i>i</i> = 1, da 1.000 a 5.000 litri	40,90
<i>i</i> = 2, da 5.001 a 10.000 litri	32,90
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	28,90
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	25,90
<i>i</i> = 5, oltre 30.000 litri	22,90

Lotto 3	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VD _i (EURO/klitro)
<i>i</i> = 1, da 1.000 a 5.000 litri	37,40
<i>i</i> = 2, da 5.001 a 10.000 litri	29,40
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	23,40
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	21,40



Lotto 13	
Fascia di volume di Prodotto	Variazione offerta VG/ (EURO/klitro)
<i>i</i> = 1, da 1.000 a 5.000 litri	51,00
<i>i</i> = 2, da 5.001 a 10.000 litri	45,00
<i>i</i> = 3, da 10.001 a 20.000 litri	40,00
<i>i</i> = 4, da 20.001 a 30.000 litri	38,00
<i>i</i> = 5, oltre 30.000 litri	33,00

Il corrispettivo unitario del Prodotto Gasolio da Riscaldamento "Artico" per ciascuna fascia *i-esima* di volume, al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l'importo fisso ed invariabile, al netto dell'IVA, di 10,00=(dieci/00) EURO/klitro.

5. I corrispettivi relativi alla settimana della Data di Consegna verranno calcolati mediante le quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana relative alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.
6. I corrispettivi così determinati non devono essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi. Ad esempio, ipotizzando che un'Amministrazione emetta un Ordinativo di Fornitura per 6.000 litri di Benzina Super Senza Piombo destinati ad una Unità Utilizzatrice, ai fini della fatturazione si dovrà applicare all'intero volume ordinato (6.000 litri), il corrispettivo relativo alla fascia di volume *i* = 2, da 5.001 a 10.000 litri.
7. Qualora il Fornitore accetti Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri, il corrispettivo sarà determinato applicando il prezzo previsto per la fascia di volume *i* = 1, da 1.000 a 5.000 litri.
8. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all'Unità Ordinante in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
10. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
11. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
12. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
13. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al



decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

18. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, commi 26 e 27, D. Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
19. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
20. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, commi 26 e 27, D. Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.
21. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 14 verrà riconosciuto lo sconto *S* fisso ed invariabile, indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica, pari a Euro/klitro 1,50.
Il suddetto sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 14.
22. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto, il suddetto sconto *S*, indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica, pari a Euro/klitro 1,50.
23. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO). I suddetti dati dovranno essere inoltrati tramite apposito modello in formato Excel ed inviati al Fornitore tramite e-mail. Sia il modello che la e-mail di riferimento saranno resi noti sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei



riportato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e al precedente art. 7, comma 12, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente art. 8, commi 2 e 4 e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00= (millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto oggetto dell'Ordinativo di Fornitura al quale attiene l'inadempimento, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo, al netto delle accise, degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 16 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissati dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'*Allegato "E"* e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo



documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzioni rilasciate dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 16/03/2016 e aventi n. 8312/8200/653080/358859/978-2016 per un importo pari ad Euro 34.950,00= (trentaquattromilanovecentocinquanta/00) per il Lotto 2, n. 8312/8200/653082/358861/979-2016 per un importo pari ad Euro 34.350,00= (trentaquattromilatrecentocinquanta/00) per il Lotto 3, n. 8312/8200/653083/358863/980-2016 per un importo pari ad Euro 34.700,00= (trentaquattromilasettecento/00) per il Lotto 5, n. 8312/8200/653087/358867/981-2016 per un importo pari ad Euro 33.850,00= (trentatremilaottocentocinquanta/00) per il Lotto 6, n. 8312/8200/653088/358869/982-2016 per un importo pari ad Euro 33.650,00= (trentatremilaseicentocinquanta/00) per il Lotto 10 e n. 8312/8200/653090/358872/983-2016 per un importo pari ad Euro 34.100,00= (trentaquattromilacento/00) per il Lotto 13.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituirà ulteriore causa di risoluzione del contratto di fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato di cui al precedente art. 7, comma 3.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di



ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato *Allegato "E"*.

4. La Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Unicredit avente IBAN n. IT40D0200805365000004887937 o in alternativa sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse e le quantità di Prodotto fatturate nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'*Allegato "E"* alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato *Allegato "E"*. Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'Amministrazione Contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto



qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, Il 05/04/2016

CONSIP S.p.A.
Ing. Luigi Marroni
C.F.: MRRLGUS7M11C227Y
Certificatore: Postecom CA3
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018

Q8 QUASER S.r.l.
Dott. Mauro Strassera
C.F.: STRMRA58D17D969A
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata
Validità: dal 10/02/2014 al 10/02/2017

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, controlli di qualità e quantità, accettazione e verifica di conformità); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauazione); Articolo 15

Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 9 - Configuratore corrispettivi per la fornitura di carburanti per autotrazione

Prezzi validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017

Il presente documento è un prospetto informativo che ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sui prezzi di riferimento per la fornitura di carburanti per autotrazione. I prezzi sono espressi in Euro per Litro (€/L) e sono validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. I prezzi sono calcolati sulla base delle quotazioni dei produttori di carburanti e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi sono espressi in Euro per Litro (€/L) e sono validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. I prezzi sono calcolati sulla base delle quotazioni dei produttori di carburanti e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi sono espressi in Euro per Litro (€/L) e sono validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. I prezzi sono calcolati sulla base delle quotazioni dei produttori di carburanti e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.

Il presente documento è un prospetto informativo che ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sui prezzi di riferimento per la fornitura di carburanti per autotrazione. I prezzi sono espressi in Euro per Litro (€/L) e sono validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. I prezzi sono calcolati sulla base delle quotazioni dei produttori di carburanti e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. I prezzi sono espressi in Euro per Litro (€/L) e sono validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. I prezzi sono calcolati sulla base delle quotazioni dei produttori di carburanti e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.

Benzina Super Senza Piombo:

Regione	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo			
1 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	467,60	1.196,00	870,60	463,60	1.192,00	822,60	460,60	1.189,00	819,60	457,60	1.181,00	811,60	451,60	1.180,00	810,60
2 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	468,50	1.196,90	871,50	464,50	1.193,00	823,50	461,50	1.190,00	820,50	458,50	1.182,00	812,50	452,50	1.181,00	811,50
3 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	473,00	1.201,40	876,00	469,00	1.197,40	828,00	466,00	1.194,40	825,00	463,00	1.186,40	817,00	457,00	1.185,40	816,00
4 - Lazio, Abruzzo, Molise	464,38	1.192,78	871,38	458,38	1.184,78	815,38	455,38	1.180,78	811,38	449,38	1.172,78	808,38	443,38	1.174,78	805,38
5 - Campania, Puglia, Basilicata	465,60	1.194,00	872,60	461,60	1.190,00	824,60	458,60	1.186,00	821,60	455,60	1.178,00	819,60	451,60	1.176,00	817,60
6 - Calabria, Sicilia	475,40	1.203,80	882,40	469,40	1.195,80	834,40	466,40	1.191,80	831,40	463,40	1.183,80	824,40	457,40	1.181,80	822,40
7 - Sardegna	491,65	1.220,25	898,65	491,65	1.220,25	898,65	491,65	1.220,25	898,65	491,65	1.220,25	898,65	491,65	1.220,25	898,65

Gasolio autotrazione:

Regione	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo
1 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	460,60	1.078,00	790,60	456,60	1.074,00	786,60	453,60	1.071,00	783,60	450,60	1.068,00	780,60	447,60	1.065,00	777,60
2 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	461,50	1.078,90	791,50	457,50	1.074,90	787,50	454,50	1.071,90	784,50	451,50	1.069,00	781,50	448,50	1.066,00	778,50
3 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	467,00	1.084,40	797,00	463,00	1.080,40	793,00	460,00	1.077,40	790,00	457,00	1.074,40	787,00	454,00	1.071,40	784,00
4 - Lazio, Abruzzo, Molise	455,93	1.072,33	785,93	451,93	1.068,33	781,93	448,93	1.065,33	778,93	445,93	1.062,33	775,93	442,93	1.059,33	772,93
5 - Campania, Puglia, Basilicata	461,60	1.079,00	791,60	457,60	1.075,00	787,60	454,60	1.072,00	784,60	451,60	1.069,00	781,60	448,60	1.066,00	778,60
6 - Calabria, Sicilia	470,40	1.087,80	800,40	466,40	1.083,80	796,40	463,40	1.080,80	793,40	460,40	1.077,80	790,40	457,40	1.074,80	787,40
7 - Sardegna	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25

Gasolio "Artico" Autotrazione:

Regione	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo	Prezzo
1 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia	470,60	1.088,00	800,60	466,60	1.084,00	796,60	463,60	1.081,00	793,60	460,60	1.078,00	790,60	457,60	1.075,00	787,60
2 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	471,50	1.088,90	801,50	467,50	1.084,90	797,50	464,50	1.081,90	794,50	461,50	1.079,00	791,50	458,50	1.076,00	788,50
3 - Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche	477,00	1.094,40	807,00	473,00	1.090,40	799,00	470,00	1.087,40	796,00	467,00	1.084,40	793,00	464,00	1.081,40	790,00
4 - Lazio, Abruzzo, Molise	465,93	1.082,33	795,93	461,93	1.078,33	791,93	458,93	1.075,33	788,93	455,93	1.072,33	785,93	452,93	1.069,33	782,93
5 - Campania, Puglia, Basilicata	470,60	1.089,00	802,60	466,60	1.085,00	798,60	463,60	1.082,00	795,60	460,60	1.079,00	792,60	457,60	1.076,00	789,60
6 - Calabria, Sicilia	479,40	1.097,80	811,40	475,40	1.093,80	807,40	472,40	1.090,80	804,40	469,40	1.087,80	801,40	466,40	1.084,80	798,40
7 - Sardegna	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25	501,25	1.118,65	831,25

Società che ha la concessione esclusiva per la distribuzione e la vendita di carburanti per autotrazione in Italia. I prezzi sono espressi in Euro per Litro (€/L) e sono validi per consegne effettuate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017. I prezzi sono calcolati sulla base delle quotazioni dei produttori di carburanti e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.